



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 4741/2024

Oggetto: Richiesta di parere da parte del Comandante della Polizia Locale del Comune di ...omissis... in merito ad un potenziale conflitto d'interesse

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 113132 dell'1 ottobre 2024 - avente ad oggetto la sussistenza di un potenziale conflitto d'interesse a carico della Polizia Locale del Comune - si rappresenta quanto segue.

Il conflitto d'interesse, come precisato dal PNA 2019, si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale". In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. In particolare, l'Autorità ha rilevato che il conflitto di interessi può celarsi anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, laddove ciononostante si rilevi una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma ripetuta e diffusa, in relazione alla posizione ricoperta. In quest'ipotesi, posto che l'esistenza del conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità.

Ciò in quanto la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tuttavia, a fronte di un conflitto ripetuto e diffuso "il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa" (Cfr. PNA 2019, Parte III, paragrafo 1.4.1). Spetta, tuttavia, all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci.

Ad ogni buon fine, in un'ottica collaborativa, si forniscono alcune indicazioni di massima volte a consentire una valutazione completa e puntuale delle fattispecie di conflitto. In particolare, l'Autorità ha rilevato detto rischio in caso di coincidenza dei ruoli di "controllore" e "controllato" (cfr. *ex multis* delibera n. 725 del 18 luglio 2018), risultando astrattamente prevedibile che l'attività di controllo possa essere minata nella sua imparzialità ove sia ad essa adibito il medesimo soggetto destinatario delle verifiche. Con specifico riguardo



alla concentrazione delle funzioni in capo alla Polizia Locale, si segnala la sentenza n. 2147 del 24 febbraio 2019 con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la modifica apportata da un Comune al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, consistita nell'accorpamento di funzioni presso il settore polizia locale e nell'attribuzione al funzionario responsabile del medesimo settore di una serie di compiti ulteriori. Nello specifico, ci si riferisce – tra gli altri - ai procedimenti " *di rilascio dei contrassegni per auto per soggetti disabili, passi carrabili, tesserini per l'esercizio della caccia e per la raccolta dei funghi[...]* di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico" e alla materia del " *commercio e pubblici esercizi*" che l'originario ricorrente aveva ritenuto non di competenza del settore al quale era preposto. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che le materie relative alle nuove attribuzioni non possono ritenersi estranee alle funzioni di polizia municipale. Ciò in quanto " *ai sensi della legge speciale sull'ordinamento della Polizia locale (co. 2, art. 5, l. n. 65/1986) il personale del corpo esercita anche funzioni di polizia giudiziaria; servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza (art. 5), nel cui ambito si collocano anche le attività di prevenzione e vigilanza sull'osservanza di norma e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori*". Inoltre, " *tali funzioni si riferiscono ad ambiti materiali nei quali possono essere ricondotte anche le funzioni di amministrazione attiva oggetto della modifica regolamentare contestata dall'originario ricorrente, che nel perseguimento delle finalità di razionalizzazione delle strutture organizzative espresse dalla legge di stabilità per il 2016 il Comune di[...] ha attratto al settore polizia municipale*".

Fermo restando quanto sopra esposto, ogniqualvolta l'amministrazione ravvisi nell'ambito della propria discrezionalità situazioni (tipiche o atipiche) che possano pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di licenze e autorizzazioni o ai controlli successivi, occorrerà assicurare l'astensione del personale in conflitto. Nell'ipotesi in cui, poi, tale soluzione possa riverberarsi in danno dell'attività amministrativa, sarà necessario adottare misure di prevenzione "alternative" parimenti efficaci, quali, in via esemplificativa, la condivisione delle attività svolte tra il personale, una rendicontazione periodica sulle attività indirizzata all'organo sovraordinato e supportata da elementi oggettivi, un monitoraggio sistematico sulle misure di prevenzione programmate in riferimento ai processi di competenza del soggetto interessato, ecc.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 6 novembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente